

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

10 dicembre 2008

Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- VISTO** il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" e successive modificazioni;
- VISTO** in particolare, il comma 21-*bis* dell'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono individuate le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle imprese ed è fissata la data, comunque non successiva al 31 marzo 2008, a decorrere dalla quale diventa obbligatoria l'adozione di tale modalità di presentazione;
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e, in particolare, l'articolo 71;
- VISTO** il decreto legislativo 28 febbraio 2005 n. 38, recante "Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali";
- VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante regolamento di attuazione del registro delle imprese;

VISTO	il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2008, recante delega di funzioni in materia di pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio, On. Prof. Renato Brunetta;
VISTO	il decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico del 6 febbraio 2008, recante le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico;
RITENUTO	opportuno definire il formato elettronico elaborabile previsto dall'articolo 37, comma 21 bis, del citato decreto-legge n. 223 del 2006 nel formato standard eXtensible Business Reporting Language – XBRL, per l'adozione del quale è necessario rendere disponibili adeguate classificazioni e nomenclature (di seguito: "tassonomie") delle voci da inserire nei documenti contabili;
PRESO ATTO	della creazione dell'associazione non riconosciuta "XBRL Italia", fondata da Associazione Bancaria Italiana, Banca d'Italia, Confindustria, Assonime, ISVAP, Unioncamere, Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti, Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti commerciali, Borsa italiana S.p.A., Associazione Italiana degli analisti Finanziari, Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione, Organismo Italiano di Contabilità, allo scopo di introdurre e sviluppare il linguaggio XBRL a livello nazionale;
TENUTO CONTO	dell'importanza dell'adozione di tale nuovo standard <i>de facto</i> per la presentazione in forma elettronica dei bilanci delle società di capitali, in coerenza con i principi in materia di formazione, trasmissione e conservazione dei documenti informatici affermati al Codice dell'amministrazione digitale;
RILEVATO	che le società rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.38 redigono o possono redigere il bilancio consolidato e d'esercizio secondo i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati a norma dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;
RILEVATO	che le imprese esercenti attività bancaria, nonché quelle esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, redigono i bilanci tenendo conto di schemi e regole di compilazione definiti dalle rispettive autorità di vigilanza;
CONSIDERATO	che la necessaria produzione di una autonoma tassonomia per tali ultimi tipi di società richiede tempi più lunghi di quelli necessari per un'attuazione generalizzata, in considerazione della complessità ed eterogeneità dei relativi documenti contabili;
CONDIVISA	la proposta della predetta associazione di una progressiva introduzione del

nuovo standard *de facto*, in modo da consentire, da un lato, ad imprese e professionisti di adeguare le loro procedure e acquisire le necessarie conoscenze tecniche e i corrispondenti prodotti applicativi e, dall'altro, all'Associazione di produrre le tassonomie per le società che redigono i bilanci secondo i principi contabili internazionali;

CONSIDERATO	che il comma 21-bis dell'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006 richiede il formato elettronico elaborabile non solo per i bilanci, ma anche per tutti gli atti da depositare presso il registro delle imprese, ma che per questi ultimi la definizione di tassonomie e formati elaborabili richiede una più approfondita riflessione;
ACQUISITO	il parere tecnico del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;
SENTITO	il Garante per la protezione dei dati personali;
SENTITA	l'Agenzia delle entrate;
SENTITA	la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 13 novembre 2008;

Di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 37, comma 21-bis, del decreto - legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, il presente decreto stabilisce le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e degli altri atti al registro delle imprese individuando, in fase di prima applicazione, i documenti e i soggetti per i quali vige tale obbligo.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
 - a. "decreto della modulistica del registro imprese", il decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico del 6 febbraio 2008;
 - b. "distinta della modulistica del registro imprese", il documento informatico indicato con il termine "distinta" nel decreto della modulistica del registro delle imprese;
 - c. "W3C" , World Wide Web Consortium, il Consorzio internazionale per la promozione degli standard tecnici sulla rete Internet;

- d. “XML”, eXtensible Markup Language, il linguaggio basato sull'utilizzo di elementi (tag) per creare documenti informatici strutturati, in base alle specifiche definite dal W3C;
- e. “Schema XML”, il documento XML che definisce la struttura di documenti XML elencando gli elementi (nome, tipo di dato, attributi), l'ordine e la gerarchia in cui devono essere rappresentati, in base alle specifiche definite dal W3C;
- f. “XBRL”, il linguaggio informatico basato su XML che definisce lo standard internazionale per la reportistica finanziaria, promosso dal *consorzio XBRL*;
- g. “PDF”, “Portable Document Format”, il linguaggio informatico per la definizione di documenti elettronici, come definito dalle specifiche regolate dallo standard pubblico “ISO 32000, Document management – Portable document format – PDF 1.7”;
- h. “PDF/A”, la definizione della parte delle specifiche PDF regolate dallo standard pubblico “ISO 19005-1, Document management – Electronic document file format for long-term preservation – Part 1: Use of PDF 1.4 (PDF/A-1)”;
- i. “Consorzio XBRL”, l'organizzazione internazionale a cui partecipano istituzioni e imprese con lo scopo di emanare le specifiche tecniche XBRL e promuoverne l'uso (XBRL International Consortium);
- j. “Associazione XBRL Italia”, l'associazione a cui partecipano istituzioni, ordini professionali e associazioni imprenditoriali che ha lo scopo di favorire il processo di standardizzazione e di ammodernamento della comunicazione finanziaria, agevolandone la gestione sia nella fase di definizione dei contenuti sia in quella dello scambio e della elaborazione della stessa;
- k. “firma digitale”, come definita dal Codice dell'amministrazione digitale approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche (d'ora in poi “Codice”) e dalle relative regole tecniche;
- l. “validazione temporale”, la validazione temporale come definita dal Codice e dalle relative regole tecniche;
- m. “Sito XBRL”, il sito internet indicato dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) per la pubblicazione delle specifiche tecniche del formato XBRL nella versione italiana;
- n. “specifiche XBRL italiane”, le regole tecniche del formato XBRL nella versione italiana pubblicate nel sito XBRL;
- o. “IAS/IFRS”, i principi contabili internazionali definiti dall'International Accounting Standards Board, e le relative interpretazioni ufficiali formulate dall'International Financial Reporting Interpretation Committee, adottati secondo la procedura di omologazione di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali;
- p. “OIC”, la fondazione Organismo Italiano di Contabilità (OIC) a cui partecipano associazioni imprenditoriali, ordini professionali, associazioni degli utilizzatori, società di gestione dei mercati regolamentati e istituzioni e che nello svolgimento della sua attività cura la predisposizione dei principi contabili nazionali.

Articolo 3

(Decorrenza e soggetti obbligati)

1. L'obbligo di adottare le modalità di presentazione nel formato elettronico elaborabile si applica ai bilanci e ai relativi allegati riferiti all'esercizio in corso al 31 marzo 2008 per le

imprese che chiudano l'esercizio successivamente alla pubblicazione sul sito XBRL delle specifiche di cui all'articolo 5, comma 1.

2. In fase di prima applicazione, l'obbligo di cui al comma 1 non decorre dalla data ivi indicata:
 - a) per le società di capitali quotate in mercati regolamentati;
 - b) per le società anche non quotate che redigono i bilanci di esercizio o consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, per le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e per le altre tenute a redigere i bilanci secondo il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.
 - c) per le società controllate e le società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società di cui alle lettere a) e b).

3. In fase di prima applicazione, l'obbligo di cui al comma 1 si ritiene assolto con il deposito nel registro delle imprese, unitamente al bilancio di esercizio, e consolidato ove redatto, completi e nel formato usuale, delle tabelle del conto economico e dello stato patrimoniale compilate secondo lo standard XBRL, sulla base delle specifiche tecniche pubblicate dall'Associazione XBRL Italia sul Sito XBRL, sentito il parere dell'OIC.

Articolo 4

(Presentazione al registro delle imprese)

1. Per gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 37, comma 21-bis del decreto legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese un'istanza telematica o su supporto informatico, sottoscritta con firma digitale, con le modalità previste dal decreto ministeriale sulla modulistica del registro delle imprese, allegando i documenti informatici definiti nei successivi articoli.

Articolo 5

(Formato dei bilanci d'esercizio e consolidati)

1. Il bilancio in formato elaborabile per il deposito presso il registro delle imprese è costituito dal documento informatico contenente le informazioni previste dalla normativa vigente secondo le specifiche XBRL italiane, con i relativi aggiornamenti, che saranno resi disponibili sul sito XBRL. Fanno parte del bilancio in formato elaborabile anche i documenti richiesti da normative di settore o da principi contabili internazionali.
2. Il bilancio elaborabile si allega all'istanza di cui all'articolo 4, compilata come previsto per il deposito del bilancio.
3. La distinta della modulistica del registro delle imprese riporta la rappresentazione a stampa del contenuto del bilancio in formato elaborabile.
4. A partire dalle date di disponibilità sul sito XBRL delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio, il formato elaborabile di quest'ultimo costituisce il documento destinato alla pubblicazione nel registro delle imprese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995.
5. Nel caso in cui le tassonomie previste dalle specifiche XBRL italiane non siano disponibili o sufficienti a rappresentare il bilancio approvato dalla società secondo i principi della

chiarezza, correttezza e verità, ai fini della pubblicazione nel registro delle imprese l'interessato allega all'istanza di cui all'articolo 4 e al bilancio elaborabile un ulteriore documento informatico contenente il bilancio approvato, in formato PDF/A senza immagini ottenute dalla scansione di documenti cartacei.

6. Le date di cui al comma 4 sono comunicate dal CNIPA al Ministero dello sviluppo economico, il quale provvede a renderle pubbliche mediante apposito avviso da inserire nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Articolo 6

(Formato degli atti diversi dal bilancio)

1. Gli altri atti in formato elaborabile per i quali sussiste l'obbligo di deposito presso il registro delle imprese sono rappresentati come documenti informatici redatti secondo le specifiche XML definite dal CNIPA, sentiti il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia delle entrate, i competenti ordini professionali, l'Unioncamere e l'Associazione XBRL Italia.
2. Gli atti elaborabili si allegano all'istanza d'iscrizione al registro delle imprese di cui all'articolo 4 e costituiscono i documenti destinati alla pubblicazione nell'archivio degli atti del registro delle imprese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995.
3. Nelle more della definizione delle specifiche di cui al comma 1, l'interessato allega all'istanza di cui all'articolo 4 un documento informatico in formato PDF/A con il contenuto dell'atto, anche senza immagini ottenute dalla scansione di documenti cartacei.
4. Le date in cui si renderanno disponibili le specifiche XML di cui comma 1 sono comunicate dal CNIPA al Ministero dello sviluppo economico, il quale provvede a renderle pubbliche mediante avviso da inserire nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Articolo 7

(Controlli dell'ufficio del registro delle imprese)


1. La conformità dei documenti elettronici elaborabili alle presenti regole tecniche è verificata dall'ufficio del registro delle imprese al momento dell'assegnazione del numero di protocollo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995.
2. Qualora le istanze non siano conformi, l'ufficio del registro richiede all'interessato la regolarizzazione, assegnando un congruo termine per l'adempimento. Ove il termine non sia rispettato, l'ufficio respinge l'istanza.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2008

**Il Ministro delegato
per la pubblica amministrazione e l'innovazione**

Il Ministro dello sviluppo economico



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 27 febbraio 2009

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella Gazzetta Ufficiale telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 febbraio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Anguillara Sabazia e nomina del commissario straordinario Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 5 febbraio 2009.

Riconoscimento, al sig. Seitoar Mihaela Andreea, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere Pag. 1

DECRETO 5 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Serrano Perez Sara, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo Pag. 2

Ministero dell'interno


DECRETO 16 febbraio 2009.

Modifiche ed integrazioni al decreto 15 marzo 2005 recante i requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione Pag. 3

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 19 dicembre 2008.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione per i programmi operativi FESR dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, annualità 2008. (Decreto n. 57/2008) Pag. 4



Conferma dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Folligon»

Decreto n. 7 del 26 gennaio 2009

Titolare A.I.C.: Intervet International con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia Srl con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi 7 - codice fiscale 01148870155.

Produttore responsabile rilascio dei lotti: officina Intervet International con sede in Boxmeer (Olanda).

Esclusivamente per il solvente anche presso l'officina Intervet International GmbH- Feldstrasse 1 - 857116 Unterschleißheim (Germania).

Confezioni autorizzate:

flacone da 1000 U.I. + flacone solvente da 5 ml - A.I.C. n. 101873026;

flacone da 5000 U.I. + flacone solvente da 25 ml - A.I.C. n. 101873040;

5 flaconi da 1000 U.I. + 5 flaconi solvente da 5 ml cad. - A.I.C. n. 101873038;

5 flaconi da 5000 U.I. + 5 flaconi solvente da 25 ml cad. - A.I.C. n. 101873014.

Composizione: liofilizzato: ogni flacone contiene:

principio attivo: gonadotropina sierica equina (PMSG) presentazione da 1000 U.I. e da 5000 U.I.;

eccipienti e solvente: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini, equini, ovini, caprini, suini, cani, gatti e conigli.

Indicazioni terapeutiche:

Nelle femmine:

Bovina: anestro, calori silenti, superovulazione, sincronizzazione dei calori;

Cavalla: anestro;

Altri mammiferi: induzione dei calori fuori dalla stagione degli accoppiamenti, anestro, superovulazione, calori silenti;

Nei maschi:

In tutti i mammiferi: turbe della spermatogenesi.

Tempi di attesa:

bovini, equini, ovini, caprini, suini, conigli:

carne e visceri: zero giorni;

bovini, ovini, caprini:

latte: zero giorni.

Validità:

confezionato per la vendita: 36 mesi;

dopo ricostituzione: 24 ore conservato a 2-8°C.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

09A01448

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Disponibilità delle tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio ai fini del deposito al registro delle Imprese.

In sede di prima applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2008, recante «Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese», pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2008, n. 304, il Centro Nazionale per l'Informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), avendo individuato il proprio sito www.cnipa.gov.it ai fini di cui all'art. 2, comma 1, lettera m), all'art. 3, comma 3 e all'art. 5, comma 4, del predetto decreto, ha comunicato che dal giorno 16 febbraio 2009 sono disponibili sul predetto sito (alla pagina http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Normativa/Tassonomia_XBRL/) le tassonomie dei documenti che compongono il bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del medesimo decreto.

Conseguentemente, l'obbligo di adottare le modalità di presentazione nel predetto formato elettronico elaborabile si applica a partire dai bilanci e dai relativi allegati riferiti all'esercizio in corso al 31 marzo 2008 per le sole imprese che chiudano l'esercizio successivamente alla data del 16 febbraio 2009 in cui è avvenuta la predetta pubblicazione, con le eccezioni e le modalità di prima applicazione di cui al medesimo art. 3, commi 2 e 3.

09A01861

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazioni di funzioni del titolare del Consolato generale onorario in Aleppo (Siria)

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis)

la sig.ra Myriam Chaoui Antaki, Consolè generale onorario in Aleppo (Siria), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Damasco degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Damasco delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Damasco dei testamenti formati a bordo di navi ed aeromobili;


d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Damasco degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Damasco);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazione e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Damasco della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato Generale onorario in Aleppo;



COMUNICATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle nuove tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio ai fini del deposito al Registro delle imprese. (14A09727) (GU Serie Generale n.294 del 19-12-2014)

Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2008, recante «Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese», pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2008, n. 304, ai fini di cui all'art. 2, comma 1, lettera m) e all'art. 5, comma 4, del predetto decreto, AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) ha reso noto che e' disponibile dal giorno 17 novembre 2014 sul proprio sito istituzionale www.agid.gov.it la nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del medesimo decreto.

Le nuove tassonomie sono disponibili sul predetto sito alla pagina <http://www.agid.gov.it/amministrazione-digitale/xbml>

Tenuto conto dell'avviso pubblicato sul sito dell'Associazione XBRL, a decorrere dal 3 marzo 2015, l'obbligo di presentazione nel predetto formato elettronico elaborabile e' assolto esclusivamente nel rispetto delle nuove tassonomie.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

COMUNICATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle nuove tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio ai fini del deposito al Registro delle imprese – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2014.

L'Associazione XBRL Italia nel Consiglio direttivo del 16 febbraio 2015 ha esaminato le problematiche emerse in merito alla data di entrata in vigore dell'obbligo di deposito del bilancio di esercizio secondo la nuova tassonomia XBRL di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2014.

In tale sede è stata valutata la proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di considerare la data del 3 marzo 2015 quale data di approvazione e non di deposito del bilancio allo scopo di evitare difficoltà operative per le imprese ed è stata verificata altresì la disponibilità da parte di Unioncamere ed Infocamere ad accettare il deposito dei bilanci contenenti la nota integrativa secondo il vecchio formato, esclusivamente se approvati entro il 2 marzo 2015.

Tenuto conto che non vi sono modifiche alla nuova tassonomia XBRL pubblicata sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale – AgID in data 17 novembre 2014, considerato il comunicato 17 febbraio 2015 dell'Associazione XBRL, si prende atto che il Consiglio Direttivo ha stabilito che l'obbligo di deposito con la nuova tassonomia decorrerà dal 3 marzo 2015, ma con riferimento ai bilanci di esercizio approvati a partire da tale data e relativi a periodi amministrativi chiusi il 31 dicembre 2014 o successivamente.

Il presente comunicato è pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico nella sezione Normativa / Altri atti amministrativi.

IL DIRETTORE GENERALE

(Gianfrancesco Vecchio)

F.to Vecchio

Roma, 27 febbraio 2014, reg.int. 195